

**SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST**

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'INFANZIA E IL SOSTEGNO DI MINORI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITA' DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST – CPV 85310000-5 - CUP I99C21000370006 – LOTTO I - CIG .....**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA RIVOLTO AD ALUNNI CON DISABILITA' DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST – CPV 85310000-5 – CUP I99C21000370006 - LOTTO II - CIG .....**

Repertorio N. ....

- **SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORDOVEST**, codice fiscale e partita IVA n. 05517820485 con sede legale in Sesto Fiorentino Via Gramsci 561, rappresentata da Andrea Francalanci, nato a ..... il....., domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, autorizzato a impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

e

\*-XXXXXXXXXXXX, (in seguito indicata come “Appaltatore” o “Gestore”) con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n....., codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore;

*(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa)*

*\*\*L'impresa \_\_\_\_\_ interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (in seguito indicato come "Appaltatore") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese: - \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_; - \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_; giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 150/2016, a rogito del Dott. \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_, n. di Repertorio e n. di Raccolta in data \_\_\_\_\_ che, in copia certificata conforme all'originale, si allega al presente atto quale "Allegato....".*

**PREMESSO CHE:**

- con decreto del Direttore SdS n. 63 del 30/04/2021 veniva indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., da svolgere con modalità telematica a cura della SUA della Provincia di Pistoia, quale centrale di committenza, per l'affidamento dei "Servizi per la tutela dell'infanzia e il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità e del servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni con disabilità della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest" suddivisa in due lotti e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con decreto del Direttore SdS n. .... del ..... si è provveduto ad approvare i verbali di gara della SUA della Provincia di Pistoia e a prendere atto dell'aggiudicazione del servizio all'Appaltatore .....

- a seguito dell'esito positivo dei controlli, svolti dalla SUA della Provincia di Pistoia, sulle dichiarazioni rese in sede di gara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui al decreto della SUA della Provincia di Pistoia n. .... del ....., ha acquisito efficacia;

- l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva degli obblighi assunti con il presente contratto;

Tra i componenti, come sopra costituiti, si conviene e si stipula quanto segue:

### **ART.1 – OGGETTO**

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest affida la realizzazione dei “servizi per la tutela dell'infanzia e il sostegno di minori e famiglie in situazione di vulnerabilità – Lotto .....” / del “servizio di assistenza educativa scolastica rivolto ad alunni con disabilità della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest – Lotto .....”) all'Appaltatore ..... Partita Iva ..... che, nella persona di....., nella sua qualità di legale rappresentante di ..... (in caso di raggruppamento aggiungere: dell'Impresa capogruppo), accetta e si obbliga legalmente e formalmente a eseguirli secondo quanto previsto:

- nel presente contratto;

- nel Capitolato Speciale di gara che si allega al presente contratto quale Allegato sub “\_\_\_”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- nell'offerta tecnica predisposta e presentata in sede di gara sul Sistema telematico START.

(In caso di Raggruppamento temporaneo di impresa) Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da: \_\_\_ sulla base delle quote di partecipazione/esecuzione indicate in sede di partecipazione alla gara (In caso di Con-

sorzio) *Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da:*

## **ART. 2– DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal ....  
..... 2021 al ..... 2023, come da verbale di avvio del servizio del  
.....

In caso di risultati soddisfacenti dell'appalto e verificate le compatibilità di bilancio, la Società della Salute si riserva, ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., la facoltà di esercitare il diritto di opzione con rinnovo o prosecuzione del contratto per ulteriori 24 mesi, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 15 giorni prima della scadenza contrattuale.

Il termine non è perentorio.

E' prevista inoltre l'opzione di proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il gestore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Società della Salute.

Alla scadenza del rapporto contrattuale, in caso di nuovo aggiudicatario, il gestore uscente si impegna a collaborare con il soggetto gestore subentrante al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per la Società della Salute.

## **ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

Il corrispettivo contrattuale per la durata iniziale del presente contratto (24

mesi) è fissato in € ....., oltre IVA nei termini di legge, comprese prestazioni aggiuntive e/o servizi complementari.

Il corrispettivo contrattuale suddetto è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato e di quelle contenute nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

Il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà secondo le modalità previste dal Capitolato e precisamente dall'art. 10 per il Lotto n. 1 e dall'art. 19 per il Lotto n. 2.

Con tale corrispettivo il gestore si intende, quindi, compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito.

Con tale corrispettivo, l'Appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti all'utilizzo dei locali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività. Tale importo si intende fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'Appaltatore non abbia tenuto presente. Il gestore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi e indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

#### **ART. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO, QUINTO D'OBBLIGO E SOSPENSIONI**

Il presente contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.

50/2016 e ss.mm.ii., nei casi previsti dall'art. 20 del Capitolato.

Per la sospensione del servizio si applica l'art. 38 del Capitolato.

#### **ART. 5 – COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di Posta elettronica certificata (Pec).

L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite Pec la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La Pec della Società della Salute è "[direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.sds-nordovest@postacert.toscana.it)".

La Pec dell'Appaltatore è: "\_\_\_\_\_".

La modalità di comunicazione sopraindicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Il gestore ha l'obbligo di comunicare alla Società della Salute ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Società della Salute di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal contratto, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al gestore, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Società della Salute, mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione del contratto per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

Il gestore deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritar-

di e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente contratto.

#### **ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Via A. Gramsci, 561 – Sesto Fiorentino (FI).

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Società della Salute, a oggi banca ..... con sede legale in ....., Piazza/via..... n. .... (Referente banca ..... sede di ....., via ..... N. .... - .....).

Le modalità di pagamento concordate sono quelle tramite bonifico su c/c bancario indicato dall'appaltatore. Le spese connesse con le modalità di pagamento faranno carico esclusivamente all'appaltatore.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CUP, il CIG comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione, e il Codice Univoco UFGGII.

Per effetto della legge n. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Ai fini del pagamento il gestore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società della Salute gli estremi identificativi del conto cor-

rente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall'accensione e/o intervenuta variazione.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii..

L'Appaltatore dovrà emettere fatture mensili distinte per singolo Comune socio della Società della Salute e per tipologia di servizio reso. Le fatture dovranno essere corredate da un report riassuntivo delle ore mensili complessive e di quelle riferite al singolo destinatario, con indicazione della modalità esecutiva e delle ore di programmazione.

Come previsto dall'art. 5 del Capitolato, a cui si rinvia, nelle fatture relative ai servizi socio-educativo di gruppo (par. 5.3) e Spazi Neutri (par. 5.4), se dovuta, dovrà essere inserita la rata mensile del corrispettivo previsto per le spese degli spazi messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario. Per il servizio Centro Affidi (par. 5.5) la fattura dovrà essere corredata da una relazione sulle attività svolte.

*(in caso di raggruppamento) Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, ..... (mandataria) è tenuta a comunicare alla SdS, secondo la modalità indicata al precedente articolo 5 "Comunicazioni" le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corri-*

*spondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione dell'impresa mandataria che autorizza la fatturazione, la Società della Salute rifiuterà la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.*

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30 comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l'Appaltatore nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituisce base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 231/2002, e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e dopo ciascuna verifica di conformità positiva, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa

dell'Appaltatore.

Ai fini del pagamento del corrispettivo la Società della Salute procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore. Il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione e, pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, la Società della Salute segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Società della Salute, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato dall'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., impiegato nell'esecuzione del contratto, la Società della Salute, tramite il responsabile del procedimento, applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di verifica di conformità e il relativo pagamento viene disposto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Appaltatore.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'art. 5 del decreto legge n. 79/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140/1997.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008, la Società della Salute, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore a Euro 10.000,00, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia agli artt. 22 e 39 del Capitolato.

#### **ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

legge n.136/2010.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il pagamento degli importi fatturati dall'Appaltatore verrà effettuato dalla Società della Salute con bonifico sul conto corrente n. \_\_\_\_\_ intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_ l'Ag. \_\_\_\_\_, in  
Via \_\_\_\_\_, IBAN.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società della Salute le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra, nonché eventuali variazioni relative ai soggetti delegati a operare sugli stessi.

In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società della Salute e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Società della Salute verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 8 – CONTROLLI E VERIFICA DI CONFORMITA’**

La Società della Salute, attraverso i propri incaricati, vigila sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture oggetto del presente contratto e, attraverso i servizi sociali e sociosanitari territoriali, provvede alle funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e supervisione del servizio.

La Società della Salute si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento di quanto previsto dal presente contratto e dal Capitolato da parte del gestore, anche richiedendo allo stesso apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.

A tal fine la Società della Salute individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

Sarà facoltà della Società della Salute effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che il gestore impegnerà nel servizio.

La Società della Salute si riserva, inoltre, il diritto di predisporre batterie d’indicatori volti a rilevare l’efficienza, l’efficacia e la qualità del servizio erogato.

Per favorire la rilevazione della qualità del servizio svolto, il gestore si impegna a garantire, su indicazione della Società della Salute, la somministrazione e la raccolta di questionari, garantendo il più assoluto rispetto dell’anonimato.

Alla conclusione delle attività progettuali previste, il contratto sarà sottoposto a verifica di conformità per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia

stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizzerà, con apposita comunicazione al gestore, l'emissione della fattura finale.

Quando il DEC accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del gestore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al gestore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, la Società della Salute, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del gestore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non è inferiore a dieci giorni, entro i quali il gestore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il gestore, qualora l'inadempimento permanga, la Società della Salute risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, il gestore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il gestore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Oltre al rispetto di quanto previsto dal Capitolato e dal Progetto tecnico presentato, ai quali si rinvia, al gestore è fatto obbligo:

di osservare le norme vigenti in materia igienico – sanitaria e antinfortunistica;

di comunicare alla Società della Salute Fiorentina Nord - Ovest, su richiesta del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto affidatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;

a) di impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità;

b) di adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità ed ei diritti degli utenti;

c) di rispettare tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse in merito all'emergenza CoViD-19 e a tradurle nelle lingue delle persone beneficiarie.

L'Appaltatore si impegna inoltre a mettere a disposizione della Società della Salute, senza costi aggiuntivi per la stessa, le risorse professionali e materiali idonee alla predisposizione di progetti e richieste di finanziamento da presentare all'Unione Europea, allo Stato, alla Regione o alla Città Metropolitana, per la realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, anche in un'ottica di loro incremento quantitativo o di miglioramento qualitativo. Analogamente

impegno potrà riguardare la gestione di finanziamenti provenienti dalle suddette fonti che sono già nella disponibilità della Società della Salute.

Il soggetto aggiudicatario si impegna anche a predisporre uno spazio di storage "sicuro" per la raccolta dei dati personali descritti nel Capitolato, da concordare con la Società della Salute.

#### **ART. 10 – PERSONALE**

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità.

La Società della Salute si riserva il diritto di contestare al gestore l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

Oltre a quanto previsto dagli artt. 25, 26, 27, 28 e 31 del Capitolato, qui integralmente richiamati, il gestore, nella persona del Presidente o comunque del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii., dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla Società della Salute a qualsiasi titolo.

Il gestore sarà responsabile pertanto della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti della Società della Salute.

Il gestore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna a:

- a) predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;

b) essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal decreto legislativo n. 81/2008, , e ss.mm.ii., se e quando obbligatorie, e ad aver effettuato le comunicazioni agli Istituti previste dal decreto stesso dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata;

c) a rispettare le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 ("Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro");

d) a garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del gestore preveda l'utilizzo di Dpi per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al decreto ministeriale 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii..

In caso di sciopero, il soggetto aggiudicatario è tenuto a effettuare i servizi essenziali secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal CCNL di categoria.

Su richiesta della Società della Salute il gestore è tenuto a produrre tutta la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

In caso di sciopero, il soggetto aggiudicatario è tenuto a effettuare i servizi essenziali secondo quanto stabilito dalle norme vigenti e dal CCNL di categoria.

Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016, , e ss.mm.ii., a tutela

dei lavoratori e della stabilità occupazionale e ferma restando la compatibilità con l'organizzazione adottata e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, il gestore è tenuto a impiegare e ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale dipendente dal gestore uscente già impiegato e operante nel servizio oggetto d'appalto, laddove lo stesso personale sia interessato e disponibile.

Il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del gestore dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del gestore può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il gestore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, la Società della Salute provvederà al pagamento direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al gestore. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

#### **ART. 11 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L'Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e

collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di condotta dei Dipendenti della Società della Salute, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014, in quanto compatibili, e avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Società della Salute si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e a inviare alla Società della Salute comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

#### **ART. 12 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, il gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti della Società della Salute, nonché dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti.

#### **ART. 13 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – DICHIARAZIONI DEL GESTORE**

Il gestore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta e dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità attualmente vigente per la provincia di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### **ART. 14 – PENALI**

Fermo restando l'integrale applicazione dell'art. 40 del Capitolato, qualora nella fase di esecuzione vengano rilevati disservizi, irregolarità o inadempien-

ze degli obblighi previsti dal Capitolato e dal presente contratto, la Società della Salute procederà a contestare le stesse per scritto, richiedendo al gestore la produzione delle relative ed eventuali controdeduzioni entro un termine prefissato, comunque non superiore ai dieci giorni successivi all'invio della medesima contestazione mediante Pec.

Nel caso in cui, a seguito di debita contestazione, le controdeduzioni del gestore non pervengano entro il prefissato termine o, a insindacabile giudizio della Società della Salute, siano ritenute insufficienti a giustificare l'irregolarità contestata, la stessa applicherà le penali previste dall'art. 40 del Capitolato, a cui si rinvia.

Il ripetersi di un medesimo disservizio già debitamente contestato e la perdurante inadempienza di determinati obblighi contrattuali sono motivo di aggravamento e conseguente incremento della penale applicabile pari al 2% per ogni successiva ripetizione. L'applicazione della penale e la relativa entità sono comunicate all'appaltatore a mezzo Pec entro i dieci giorni successivi al termine assegnato per le controdeduzioni.

La Società della Salute si riserva di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali mediante trattenute di pari importo sui corrispettivi maturati e non ancora erogati, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui all'art. 16 del presente contratto, senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Resta salva la risarcibilità dei danni subiti dalla Società della Salute a causa dei disservizi e/o delle irregolarità e inadempienze sanzionate.

Nel caso in cui la Società della Salute accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore, non procede

con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Società della Salute a ottenere la prestazione. E' fatto in ogni caso salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO**

La Società della Salute si riserva il diritto di recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 41 del Capitolato, a cui si rinvia.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la Società della Salute procederà ai sensi dell'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;

- la Società della Salute procederà all'escussione, in tutto o in parte, della garanzia definitiva di cui al successivo art. 16, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere a un nuovo affidamento.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 88, comma 4 ter, e dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo n. 159/2011, e ss.mm.ii. (Codice Antimafia), la Società della Salute si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto tramite

invio di apposita comunicazione tramite Pec. Il recesso non potrà avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Nel caso in cui il gestore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

La Società della Salute conserva piene e intere le sue ragioni di indennizzo o risarcimento danni per qualsiasi titolo sulla garanzia definitiva depositata a garanzia del contratto.

#### **ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria.

In data \_\_\_\_\_ con la quale la Società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ si costituisce fideiussore a favore della Società della Salute nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

*(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni). L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto \_\_\_\_\_ (inserire dati delle certificazioni possedute).*

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato

a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

#### **ART. 17 – RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI**

L'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Capitolato, ha prodotto la polizza RCT n. \_\_\_\_\_ intestata \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_

L'Appaltatore tiene espressamente sollevata la Società della Salute da ogni responsabilità per incidenti e danni causati a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio oggetto d'appalto.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne la Società della Salute da danni causati per ritardi, errori, omissioni e disservizi.

#### **ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Nell'ambito delle attività definite nell'oggetto dell'appalto, la Società della Salute si qualifica quale Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, punto 7, del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

L'Appaltatore è individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che il personale autorizzato sia vincolato a mantenere la riservatezza e il segreto d'ufficio sulle informazioni e i dati personali, ivi compresi quelli di cui alle categorie particolari, contenuti nei progetti di assistenza individuali per le persone beneficiarie del servizio e, comunque, su ogni fatto o circostanza riguardante le medesime persone di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del medesimo servizio oggetto d'appalto.

Il merito delle attività, delle categorie di dati personali e degli interessati del trattamento sono specificati nell'atto di nomina allegato al presente costituendo parte integrante e sostanziale (All. \_\_\_\_).

#### **ART. 19 – FORMA DI CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione.

Sono a carico del gestore tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti alla stipula, la scrittura, i bolli e la registrazione del contratto, ivi incluse le eventuali variazioni in corso di esecuzione e ferme restando le agevolazioni previste per le ONLUS.

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972, per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986, per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972, per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 20 - ACCERTAMENTI COMPIUTI DALL'AMMINISTRAZIONE**

Le parti danno atto che sono stati compiuti nei confronti dell'Appaltatore gli accertamenti in ordine alla regolarità fiscale, alla regolarità contributiva, alle risultanze del casellario giudiziale, di assenza di sanzioni amministrative accessorie e di ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie, accertamenti dai quali non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente contratto.

#### **ART. 21 – CESSIONE DEL CREDITO**

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società della Salute. L'autorizzazione alla

cessione sarà comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 35 del Capitolato.

#### **ART. 22 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare: la normativa europea, nazionale e regionale in vigore, il decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., i regolamenti vigenti in materia, i regolamenti della Società della Salute, il Capitolato Speciale di gara e l'offerta tecnica.

#### **ART. 23 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto è competente il Foro di Firenze.

#### **ART. 24 – INFORMATIVA PER LA PROTEZIONE DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

L'appaltatore dichiara di avere preso visione dell'informativa per la protezione dei dati.

#### **ART. 25 - ALLEGATI**

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

A – Atto costitutivo RTI

B - Capitolato Speciale di gara

C – Atto di nomina privacy

Il presente contratto, comprensivo di allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è sottoscritto dalle parti con firma digitale e si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.

Imposta di bollo assolta .....

Letto, approvato e sottoscritto,

Società della Salute Fiorentina Nord Ovest

Dott. Andrea Francalanci\*

Aggiudicatario

---

\* Firma apposta da persona con certificato legittimo, corrente e non scaduto né revocato. (Si rammenta che il certificato è lo strumento digitale per fornire identità e autenticità. I certificati vengono emessi da autorità di certificazione ed hanno una scadenza o possono essere revocati).